



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al R.G.N. 20305/2021 promossa da:

**CONSERF S.R.L.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Riccio

ATTRICE

**INTESA SANPAOLO S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

CONVENUTA

**OGGETTO:** Contratti bancari

**CONCLUSIONI**

**Parte attrice**

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;

NEL MERITO:

PRELIMINARMENTE

RESPINGERE tutte le eccezioni preliminari di controparte

ACCERTATO che relativamente al finanziamento per cui è causa, gli interessi richiesti dalla convenuta, per le ragioni di cui agli atti, superano il tasso soglia di cui alla legge 108/96;

DICHIARARE nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti la pattuizione degli interessi del finanziamento e degli altri ulteriori oneri; DICHIARARE conseguentemente che nessuna somma è dovuta dalla signora Caspresì Claudia a titolo di interessi e di altri oneri economici connessi all’erogazione del finanziamento per cui è causa.

Di conseguenza, è condivisibile la quantificazione operata dal CTU della somma che parte convenuta è tenuta a restituire a favore di parte attrice, pari ad € 13.375,13, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 12.11.2021 (data di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) all'effettivo saldo.

Non solo la richiesta di pagamento degli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. non può ritenersi tardiva (come invece sostenuto dalla convenuta), avendo la parte attrice già richiesto il pagamento degli interessi sin dal ricorso originario, ma essa è fondata, tenuto conto del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione" (Cass. n. 61/2023).

Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. e non avendo l'attrice provato il maggior danno.

Va poi accolta la domanda di Conserf di rimborso delle spese della perizia di parte, atteso quanto statuito dalla Suprema Corte per cui "le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (...) rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate" (cfr. Cass. n. 30289/2019).

Attesa la produzione della parcella pro-forma da parte di Conserf, sono dunque poste a carico di parte convenuta le spese del consulente tecnico di parte attrice, liquidabili in € 976,00.

Va infine accolta la domanda di rimborso della somma di € 1.220,00 per la perizia econometrica stragiudiziale, dovendosi ritenere utile, se non anche necessario, l'accertamento tecnico per poter promuovere il giudizio.

**3.** Le spese di lite seguono la soccombenza; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.

Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta in ragione della soccombenza.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando,**

dichiara nulle le clausole relative alla pattuizione degli interessi del contratto n. 0027001 oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1815, Il comma, c.c.;

condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. a restituire a Claudia , rappresentata da Conserf S.r.l.s., la somma di € 13.375,13, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 12.11.2021 al saldo;

condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, compresa la mediazione, in € 5.518,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di mediazione, € 976,00 per spese di consulenza tecnica di parte, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge;

pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A., nei soli rapporti interni tra le parti.

Così deciso in Torino, in data 16.12.2024

IL GIUDICE

Dr.ssa Marisa GALLO

●